

CONTRATTO DI CONSULENZA

TRA

il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano (in seguito indicato come “Politecnico”), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – DABC Prof. Stefano Capolongo, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale revisionato con D.R. n. 3787 del 30/04/2021,

E

ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio (Codice Fiscale/P. IVA 00225430164), con sede in Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) (in seguito indicata come “ALER”) rappresentata dal Direttore Generale Diomira Caterina Ida Cretti

Di seguito denominate singolarmente “PARTE” e “Parti

PREMESSO CHE

a) ALER intende affidare al Politecnico un incarico di consulenza tecnico scientifica nel campo delle attività di supervisione architettonica e urbanistica sulle varie fasi di sviluppo dei progetti da porre a base di gara d’appalto predisposti dai professionisti incaricati da ALER soprattutto per quanto attiene la progettazione definitiva ed esecutiva, da svolgersi in coerenza alla proposta assegnataria dei fondi del PinQua e cofinanziata da Aler Bergamo Lecco Sondrio e dal Comune di Bergamo, così come previste dal “Programma Innovativo

Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua)” promosso dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile (Mims);

b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale revisionato D.R. n. 3787 del 30/04/2021;

d) ALER intende finanziare due Assegni di Ricerca ognuno annuale, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/210, da attivarsi presso il Politecnico;

SENTITI

il Responsabile della ricerca Prof. Oscar Eugenio Bellini, che controfirma per accettazione il presente atto;

il Responsabile gestionale del Politecnico, Dott.ssa Alessandra Sardi, che controfirma il presente atto;

CONSIDERATO CHE

1) Con Determinazione del Direttore Generale n. 355 del 12/07/2022 ALER ha approvato il testo del presente atto ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo, impegnandosi a versare al Politecnico Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – ABC la somma di € 130.000,00 oltre IVA con aliquota di legge;

2) Il Politecnico - Dipartimento di Architettura e Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito, ha approvato il testo del presente Contratto di consulenza con delibera del C.d.D. del 25/05/2022;

3) ALER ha acquisito la dichiarazione del Politecnico relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui assenza è motivo di esclusione dell'operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico. A seguito delle verifiche condotte da parte di ALER sul possesso dei requisiti di cui al punto precedente non sussistono, nell'attualità, motivi ostativi all'affidamento del servizio; ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 sopra citato si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

4) Codice identificativo della gara: **CIG 9354327AD5**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - ALER affida al Politecnico l'esecuzione del seguente incarico di consulenza tecnico scientifica per la *supervisione degli atti progettuali e della conformità urbanistica a supporto del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PinQua)" - promosso dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile (Mims) – per l'attuazione dell'intervento di rigenerazione urbana dell'isolato di Piazzale Visconti in Bergamo*, promosso e cofinanziato da ALER e dal Comune di Bergamo. Per una migliore definizione delle attività previste dal presente contratto si rimanda all'**Allegato "A"**.

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata al Prof. Oscar Eugenio Bellini, che in caso di necessità potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni

per conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettoriale revisionato D.R. n. 3787 del 30/04/2021.

Art. 2 - Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi ed è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite Posta Elettronica Certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. Il contratto si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta scritta e motivata, che deve pervenire all'altra parte con posta elettronica certificata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza e l'altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il Dipartimento ABC.

Art. 3 - Per l'esecuzione dell'incarico di cui all'Art. 1 consistente in un supporto nella:

- a) predisposizione dello schema del Documento di indirizzo della progettazione (DIP);
- b) predisposizione dello schema del Capitolato Informativo (CI);
- c) ridefinizione del quadro tecnico economico;
- e) predisposizione del concept degli schemi morfo-tecno-tipologici;
- f) supervisione tecnico-scientifica e consulenza;

ALER si impegna a versare al Politecnico Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – ABC la somma di € 82.219,84 oltre IVA con aliquota di legge.

Art. 3.1 – Il Politecnico metterà a disposizione della consulenza due Assegnisti di Ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, da coinvolgere in attività di ricerca finalizzate all'attuazione di quanto riportato nell'allegato A.

A finanziamento dei n. 2 Assegni di Ricerca, ognuno annuale, di cui al punto d) delle premesse, ALER riconosce al Politecnico Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – DABC la somma complessiva di € 47.780,16 oltre IVA con aliquota di legge.

Art. 4 - La somma di cui ai precedenti Art. 3 e Art. 3.1, per un totale di € 130.000,00, sarà erogata da ALER in tre rate, con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo totale, pari a € 26.000,00 oltre a IVA, come prima rata, alla stipula del presente contratto (di cui 23.890,08 per assegno);
- 40% dell'importo totale, pari a € 52.000,00 oltre a IVA, come seconda rata, a dodici mesi dalla data di stipula o, se precedente, all'atto di individuazione da parte di ALER del/i progettista/i incaricato/i della progettazione dell'intervento previsto sull'isolato di Piazzale Visconti in Bergamo al/ai quale/i dovrà essere fornito il documento di sintesi riportante i risultati delle verifiche urbanistiche effettuate presso l'ufficio di Edilizia Privata del Comune di Bergamo, in relazione agli adempimenti ed alle eventuali prescrizioni indicate ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire in deroga, compreso il parere igienico-sanitario, il parere preventivo rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo in materia di prevenzione incendi relativamente ai manufatti interrati adibiti ad autorimessa e il benessere preventivo da parte degli Enti erogatori per i vari allacciamenti (A2A, UNIACQUE, Enel Distribuzione...);
- 40% dell'importo totale, pari a € 52.000,00 oltre a IVA, come terza rata alla

conclusione del contratto e verifica finale da parte di ALER che le attività del contratto sono state realizzate secondo quanto previsto (di cui 23.890,08 per assegni di ricerca).

Per ogni rata verrà emessa regolare fattura elettronica (con scadenza a 30 gg df fm).

La somma suddetta verrà versata da ALER al Politecnico Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. specificando la causale, dietro presentazione di regolare fattura, con bonifico bancario a 30 gg DF

ALER è soggetta a Split Payment.

Le fatture elettroniche dovranno ricomprendere, nel campo *1.1.4 “codice destinatario”*, il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo.

Art. 5 - In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;
- b) ogni pagamento deve riportare CUP e CIG relativi all’intervento;
- c) devono essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del c. 8 del citato art. 3 della medesima legge.

Il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 del Politecnico è il seguente: n. 0038075, IBAN: OMISSIS presso OMISSIS, intestato al Politecnico di Milano.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - OMISSIS;

- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria – Area Amministrazione e Finanza - OMISSIS.

Art. 6 - Le Parti riconoscono fin da ora che, per la natura dell'oggetto, l'attività di consulenza non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 7 - Il Politecnico potrà utilizzare i risultati della consulenza allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previa autorizzazione scritta da parte di ALER.

Documenti forniti da ALER, studi ed esiti riservati della consulenza possono essere utilizzati liberamente quali materiali per sviluppare tesi di laurea e/o pubblicazioni scientifiche.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della consulenza, ALER si impegna a citare espressamente il Politecnico.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art. 8 - Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti

contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 9 – Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali di ALER o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;

- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;

- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

Art. 10 – ALER esonera il Politecnico da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone, alle cose e all’ambiente dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal proprio personale. Inoltre, ALER dovrà adottare, durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale, prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art. 11 – ALER è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni,

cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Politecnico in virtù del presente contratto. Il Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da ALER per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati da ALER in virtù del presente contratto. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo tre anni dalla scadenza del contratto.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Art. 12 – Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che ALER possa aver fornito al Politecnico con riferimento all'oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà di ALER. Il Politecnico si impegna a restituire all'Azienda quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata fatta richiesta di restituzione da parte di ALER anche prima della scadenza del contratto, salvo che l'utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario dal Responsabile del contratto al proseguimento della consulenza: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, il contratto

si risolve di diritto ed al Politecnico saranno rimborsate tutte le spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'effettivo ritiro del materiale suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale tacitazione di ogni ulteriore spettanza.

La documentazione, i disegni, le specifiche e i campioni non reclamati da ALER al termine della sperimentazione potranno essere smaltiti dal Politecnico dopo sei mesi ed entro un anno dalla conclusione del contratto.

Art. 13 – ALER prende atto che il Politecnico ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti del Politecnico stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet: www.normativa.polimi.it. Il Politecnico prende atto che ALER ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda stessa, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet: www.aler-bg-lc-so.it.

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 62/2013, ALER e il Politecnico si impegnano, per tutta la durata del presente contratto e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Politecnico e ALER si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque

riferibili all'esecuzione del presente contratto, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici suindicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 14 – Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 15 – Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, secondo la normativa vigente del Codice per l'Amministrazione Digitale e s.m.i., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Gli oneri di bollo, a carico di ALER, saranno assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993 e saranno chiesti a rimborso con l'emissione della prima fattura elettronica.

Art. 16 – Il Politecnico si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito web aziendale, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere

dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

Art. 16.1 – Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo Sono ALER e Politecnico come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Per il Politecnico il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.

Il contatto privacy per il Politecnico è privacy@polimi.it. La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili al seguente link:

https://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=29 -<https://www.polimi.it/privacy/>

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Con la sottoscrizione del presente atto il Politecnico accetta la nomina, da parte del Titolare del trattamento, quale “Responsabile del Trattamento” ai sensi e per

gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, con riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il Politecnico è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare. Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato al Politecnico.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate o identificabili, dei dati personali delle quali il Politecnico sia venuto in possesso in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

Il trattamento dei dati avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto e potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per

le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla consulenza affidata con il presente atto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto il Politecnico si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile qui nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tale scopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

16.2 ALER è tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 di Regione Lombardia. A tal fine il Politecnico, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'art. 3 della legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 e dalle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase

esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Le informazioni non sensibili trasmesse ad ALER in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo aziendale e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto consulenziale.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per il Politecnico, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità” adottata in virtù delle citate Linee Guida regionali con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dal Politecnico e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

Art. 17 – Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della consulenza del presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall’Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento ad ALER nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire

il nome di ALER senza riferimenti alla consulenza effettuata, in un elenco dei committenti dell'Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito Web dell'Ateneo.

Art. 18 – Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Politecnico: pecabc@cert.polimi.it

per ALER: tecnico@pec.alerbg.it

Letto approvato e sottoscritto, data dell'ultima firma digitale.

POLITECNICO DI MILANO

ALER Bergamo Lecco Sondrio

Dipartimento Abc

Il Direttore Generale

Il Direttore

(Diomira Caterina Ida Cretti)

(Prof. Stefano Capolongo)

Il Responsabile della Ricerca

(Prof. Oscar Eugenio Bellini)

Il Responsabile Gestionale

(Dott.ssa Alessandra Sardi)

Allegato "A".

Descrizione dei contenuti del contratto di consulenza tecnico scientifica:

Il contratto di consulenza tecnico scientifica prevede il supporto tecnico scientifico, da svolgersi sulla base di un tavolo tecnico di lavoro, con ALER e con il Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Privata del Comune di Bergamo, per l'attuazione - nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) - del "Progetto di rigenerazione urbana dell'isolato di Piazzale Visconti in Bergamo". Il presente contratto è finalizzato a supportare i soggetti coinvolti dal progetto PinQua nelle seguenti pluralità di azioni:

A) predisposizione dello schema del Documento di indirizzo della progettazione (DIP) propedeutico alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto parte integrante del "Capitolato del Servizio di Progettazione", comprensivo dei contenuti in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, anche con riferimento alla pianificazione e alla programmazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021, in tema di Project Management. Il DIP, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 del Codice, deve contenere gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) e l'elenco degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione e le caratteristiche tecniche necessarie alla progettazione degli interventi edilizi previsti dal PinQua approvato e cofinanziato da Aler Bergamo, Lecco e Sondrio e dal Comune di Bergamo.

A titolo indicativo e non esaustivo, i contenuti del DIP sono i seguenti: a) soddisfacimento dei fabbisogni della collettività e relativo programma funzionale (caratteristiche degli alloggi, servizi comuni, servizi innovativi ecc.); b) qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; c) conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) limitato consumo del suolo; e) specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero per la transizione ecologica, per quanto materialmente applicabili; f) rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali presenti, nonché degli altri vincoli

esistenti; g) risparmio e (efficientamento e recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera), nonché valutazione del ciclo di vita e manutenibilità delle opere; h) compatibilità con le preesistenze archeologiche; i) razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; m) definizione delle specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini: 1. del perseguimento dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere; 2. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti; n), la individuazione, laddove possibile, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali; o) indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere con adeguati dispositivi e sensoristica, anche alla luce della accreditata innovazione tecnologica di settore ecc.

B) predisposizione dello schema del Capitolato Informativo (CI), secondo la normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650, così come previsto dal D.M. 560/2017, in materia di metodi e strumenti elettronici. La presenza di questo documento all'interno del DIP favorisce la migliore correlazione tra i contenuti progettuali richiesti dalla stazione appaltante al/i progettista/i, con la possibilità che essi siano veicolati con maggiore efficienza ed efficacia attraverso i contenitori informativi generati dalla modellazione informativa. È raccomandabile l'aggiornamento del DIP a seguito della redazione del PFTE, anche a seguito della definizione delle tipologie costruttive e funzionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi

progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del PFTE con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le attività previste da questa sezione di lavoro comprendono oltre al supporto tecnico-scientifico per la predisposizione dei contenuti del Capitolato Informativo (CI), la verifica in corso d'opera dei file BIM progettuali di natura definitiva ed esecutiva di volta in volta predisposti dal/i progettista/i.

C) ridefinizione del quadro tecnico economico, studio e suddivisione del progetto in tre lotti funzionali, con predisposizione, revisione e/o aggiornamento dei costi di massima dei singoli lotti in capo ad ALER e al Comune di Bergamo nell'ambito dell'attuazione dell'intervento cofinanziato dal PinQua.

D) predisposizione del concept degli schemi morfo-tecno-tipologici, da svolgersi in piena collaborazione con i responsabili di ALER e del Settore Edilizia Privata del Comune di Bergamo, con riferimento alla proposta progettuale già finanziata nell'ambito del PinQua, rispetto alla Normativa Urbanistica (PGT) e alla Normativa Edilizia attualmente vigente presso il Comune di Bergamo, nonché con riferimento alle caratteristiche generali che la successiva progettazione definitiva ed esecutiva dovrà avere rispetto ai seguenti specialismi: Acustici, Energetici, Criteri Ambientali Minimi (CAM) e uso corretto delle Risorse Ambientali, Antisismica, Impiantistica tecnologica, Antincendio e Abbattimento barriere architettoniche.

E) supervisione tecnico-scientifica e consulenza architettonica sullo sviluppo del progetto da porre a base di gara d'appalto predisposti dai/l professionista/i incaricato/i soprattutto per quanto attiene la progettazione definitiva ed esecutiva, da svolgersi in coerenza alla proposta assegnataria dei fondi del

PinQua. Redazione del documento di sintesi riportante i risultati delle verifiche urbanistiche effettuate presso l'ufficio di Edilizia Privata del Comune di Bergamo, in relazione agli adempimenti ed alle eventuali prescrizioni indicate ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire in deroga, compreso il parere igienico-sanitario, il parere preventivo rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo in materia di prevenzione incendi relativamente ai manufatti interrati adibiti ad autorimessa e il benessere preventivo da parte degli Enti erogatori per i vari allacciamenti (A2A, UNIACQUE, Enel Distribuzione...).